

REGOLAMENTO SULL'USO DEI BENI COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 28.11.1994

Art. 1

1. La gestione dei beni comunali deve essere esercitata ai sensi dell'art. 64 dello Statuto.

Art. 2

1. Ai fini della inventariazione, della manutenzione e dell'utilizzo dei beni patrimoniali, si richiamano le seguenti norme alle quali occorre fare riferimento in sede di adozione dei rispettivi provvedimenti:
 - artt. dal n. 42 al n. 49 e n.ri 97 e 98 del Regolamento di Contabilità, approvato con atti consiliari nn.ri 45 del 31.5.1993 e n. 70 del 12.7.1993;
 - Regolamento per gli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 204 del 26.2.1994;
 - art. 18 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni etc, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 26.4.1993;

Art. 3

1. In deroga e ad integrazione a quanto stabilito dal Regolamento di contabilità (artt. 48 e 49), per attività patrocinate dall'Amministrazione Comunale o per iniziative pubbliche cui la stessa partecipi, rimane possibile da parte della Giunta Comunale la concessione per l'utilizzo gratuito o a canone ridotto, a favore di Enti, Associazioni ed Organizzazioni aventi finalità sociali, di beni patrimoniali limitata nel tempo e con le modalità di cui all'art. 18 del Regolamento per la concessione di sovvenzione etc. di cui all'art. 2.

Art. 4

1. La regolamentazione per l'utilizzo dei beni mobili di proprietà comunale destinati ad uso pubblico risulta contenuta nel Regolamento dei servizi di Provveditorato - economato , approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 21 del 26.11.1993;

Art. 5

1. Con il presente regolamento vengono dettate alcune norme per la gestione dei beni immobili non destinati direttamente all'utilizzo per compiti istituzionali dell'Ente e dei suoi servizi.

Art. 6

1. I beni patrimoniali, di massima possono essere soggetti ai seguenti utilizzi:

Fabbricati

- utilizzazione in fitto quali appartamenti di civile abitazione o locali ad uso commerciale;
- utilizzo per attività di carattere sociale ed associativo con esclusione di attività commerciale

Terreni

- Utilizzo per attività agricola
 - utilizzo per attività agricola commerciale
 - utilizzo per attività del soprassuolo (legnatico, pascolo)
 - utilizzo per attività faunistico venatoria
 - utilizzo per attività di tempo libero ricreativa, turistica, sociale ed associativa;
2. E' fatto divieto agli affittuari e degli utilizzatori di beni comunali di procedere a sub affitto o sub concessione del bene in uso ad altro soggetto.
 3. Costituisce diritto esclusivo dell'amministrazione comunale ogni rapporto in ordine all'utilizzo dei beni di proprietà.
 4. In caso di contemporanea richiesta di più soggetti per l'utilizzo del medesimo bene comunale, fatta eccezione per i beni da utilizzare per attività di carattere socialmente utile e non proprie di partiti politici, per cui la priorità verrà stabilita dalla Giunta Comunale con motivato provvedimento, si procederà attraverso svolgimento di pubblico incanto con la forma stabilita per i contratti dello Stato e comunque la procedura concorsuale sarà sempre applicata anche in presenza di un unico partecipante alla gara medesima.
 5. I beni comunali possono essere concessi all'utilizzo di privati ai sensi di legge liberi da ogni vincolo e onere.
 6. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di concedere in uso beni allo "stato di fatto" rilevato al momento della concessione.
 7. Con specifico atto contrattuale possono essere fissate le condizioni di recupero di somme che eventualmente l'affittuario sia facoltizzato a spendere per la messa in uso dei predetti beni sulla base di capitolato d'oneri, progetto o preventivo anticipatamente assentito dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7

1. Per gli utilizzi a fini abitativi e commerciali dei beni immobili deve essere determinato un canone a condizioni di mercato e di legge.

2. Il canone sarà determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Patrimonio dell'Area Dipartimentale Lavori Pubblici.

Art. 8

1. Per gli utilizzi a fini agricoli di terreni deve essere determinato un canone secondo la normativa dei fitti agricoli di cui alla legge 203 del 3 maggio 1982 e secondo i coefficienti indicati nella tabella emanata dalla apposita Commissione Tecnica Provinciale.

Art. 9

1. Per gli utilizzi di impianti sportivi e di beni attinenti a servizi comunali, nella procedura di affidamento in concessione, il criterio di valutazione del bene affidato, deve essere determinato, in corrispondenza del servizio in esso esercitato.

Art. 10

1. Per compito istituzionale l'Amministrazione favorisce iniziative di carattere sociale ed associativo meritevoli di sostegno pubblico.
2. Per i beni concessi in uso ad Enti, associazioni ed organizzazioni riconosciute meritevoli, per attività di cui al paragrafo precedente i corrispettivi per la concessione in uso sono stabiliti in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% del valore locativo di mercato del bene. Eventuali deroghe per casi particolari potranno essere approvate dal Consiglio Comunale.
3. Potranno essere destinati locali ad uso plurimo, da parte di più associazioni o organizzazioni.
4. Nel qual caso il canone dovrà essere corrisposto in via proporzionale tra le organizzazioni o associazioni che utilizzano il bene comunale.
5. La Giunta Comunale annualmente riferisce al Consiglio sull'elenco dei beni utilizzati per gli scopi di cui sopra.
6. Quanto sopra costituisce deroga ed integrazione agli articoli 48 e 49 del Regolamento di Contabilità.

Art. 11

1. L'utilizzo di capanni di caccia è consentito nel limite delle localizzazioni esistenti all'anno 1990, e nel rispetto della legge venatoria.
2. Le concessioni hanno durata annuale e sono rinnovate di anno in anno.

3. L'assegnazione avviene su specifico bando pubblicato dall'Amministrazione e nei termini in esso definiti, successivamente la concessione sarà riassegnata su richiesta dell'interessato.
4. Annualmente, con atto deliberativo della Giunta Comunale, che approva il bando per l'assegnazione, vengono determinate le tariffe d'uso.
5. In caso di mancata adozione di tale atto sono confermate le tariffe dell'anno precedente.

Art. 12

1. Il patrimonio boschivo comunale, deve essere soggetto ad un programma pluriennale di taglio colturale nel rispetto delle norme sulla forestazione e in relazione alle caratteristiche idrogeologiche del suolo interessato.
2. Di norma il programma deve estendere alla trasformazione del bosco da ceduo in bosco ad alto fusto.
3. I piani annuali di abbattimento nonché le fasi annuali di variazione dei boschi in alto fusto, sono approvati, previo nulla osta degli organi ed enti preposti alla tutela del patrimonio boschivo.
4. La realizzazione dei tagli può essere fatta direttamente dall'ente anche attraverso partecipazione di enti preposti alle attività agricole forestali (Comunità Montane) nel qual caso la vendita del legname avverrà a mezzo asta pubblica.
5. Può essere altresì provveduto alla assegnazione del legname in piedi con incarico direttamente all'acquirente.

Art. 13

1. Nell'ambito del territorio forestale di proprietà dell'Ente può essere concesso il diritto di pascolo, salvo l'obbligo del riposo vegetativo che verrà stabilito nel rispetto delle norme esistenti sia in campo nazionale che regionale.
2. Il diritto di pascolo può essere concesso solo ai residenti nel Comune di Narni.

Art. 14

1. E' istituita una commissione preposta alla gestione del patrimonio agricolo forestale.
2. Compito della commissione sono:
 - la determinazione dei programmi comunali di taglio forestale da proporre alla Giunta Comunale;
 - la determinazione dei cicli annuali e pluriennali di riposo vegetativo da proporre alla Giunta Comunale;

- la programmazione delle tariffe d'uso per il diritto di pascolo da proporre alla Giunta Comunale.
3. Sono componenti della Commissione:
 - il Dirigente del Servizio Patrimonio Area Dipartimentale Ragioneria o suo delegato;
 - il Dirigente dell' Area Dipartimentale Lavori Pubblici o suo delegato;
 - il Dirigente del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato.
 4. La Commissione dura in carica quattro anni al termine dei quali si provvede alla ricostituzione.
 5. In caso di rinuncia di uno o più componenti durante il quadriennio di validità, la surroga avverrà per atto di Giunta Comunale.

Art. 15

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad approvazione avvenuta.